

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE CARSOLI

Scuola Infanzia, Primaria, Scuola Media e Liceo Scientifico

Via 9° Reggimento Fanteria snc - 67061 CARSOLI (AQ) **20** 0863 1824865 -0863 908335 - fax 0863 908336 C.M. AOMM02400X - C.F. 81006890669 - **20** agmm02400x@istruzione.it

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI CARSOLI - -CARSOLI **Prot. 0010884 del 04/11/2021** (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

LA SCUOLA, RUOLO E FUNZIONE

La scuola, come luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per trasmettere valori e formare cittadini. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione. Ecco, dunque, la necessità di procedere alla formulazione di un regolamento interno che coordini il funzionamento dell'istituto, per consentire la realizzazione di quegli obiettivi didattico-educativi indispensabili per assecondare le esigenze degli studenti, al fine di assicurare loro un migliore avvenire.

ANNO 2021-2022: LA SCUOLA IN TEMPO DI COVID-19

Il seguente regolamento tiene conto della situazione attuale e, fino a quando sarà necessario, viene integrato con riferimenti al Protocollo delle misure di sicurezza e contenitive per la diffusione del Virus "SARS CoV-2 – COVID-19".

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, messe in atto nel contesto scolastico, c'è bisogno anche di una collaborazione attiva, di studenti e famiglie, personale docente, ATA, visitatori, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti, per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS-CoV-2, rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Calendario scolastico
- Art. 2 Orario delle lezioni
- Art. 3 Orario di entrata a scuola e orario delle attività didattiche
- Art. 4 Uscita al termine dell'orario delle lezioni
- Art. 5 Sito web
- Art. 6 Regolamento d'Istituto
- Art. 7 Rapporti con i Docenti
- Art. 8 Comunicazioni del Dirigente agli studenti e alle famiglie
- Art. 9 Libretto personale dello studente
- Art. 10 Consigli di classe
- Art. 11 Ricevimento del Dirigente
- Art. 12 Accesso ad atti amministrativi e fotocopie dei compiti e delle verifiche
- Art. 13 Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche
- Art. 14 Risarcimento danni
- Art. 15 Accesso alla sede dell'Istituto
- Art. 16 Raccolta di denaro e attività commerciali
- Art. 17 Utilizzazione dei locali al di fuori dell'orario scolastico
- Art. 18 Vigilanza sugli alunni
- Art. 19 Procedure in caso di infortunio
- Art. 20 Procedura in caso di sospetto Covid

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI

- Art. 1 Norme igieniche, abbigliamento
- Art. 2 Norme generali di comportamento
- Art. 3 Norme di comportamento nei locali scolastici e nell'area scoperta
- Art. 4 Inizio e svolgimento delle lezioni
- Art. 5 Assegnazione posti banco
- Art. 6 Intervallo
- Art. 7 Divieto di fumo
- Art. 8 Uso dei telefoni cellulari
- Art. 9 Uso delle strutture e sicurezza nelle aule e nei laboratori
- Art. 10 Spostamenti all'esterno dell'istituto
- Art. 11 Viaggi d'istruzione
- Art. 12 Comunicazione e corrispondenza con le famiglie
- Art. 13 Valutazione degli studenti
- Art. 14 Criteri per l'attribuzione del voto di condotta agli studenti
- Art. 15 Ritardi e uscite fuori orario
- Art. 16 Assenze degli studenti
- Art. 17- Uso delle attrezzature e dei materiali scolastici
- Art. 18 Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche
- Art. 19 Materiale non scolastico
- Art. 20 Risarcimento danni
- Art. 21 Atti di bullismo
- Art. 22 Provvedimenti disciplinari
- Art. 22 bis Commissione di garanzia
- Art. 23 Comunicazione e corrispondenza con le famiglie

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 1 Carta dei servizi e POF
- Art.2 Abrogazione norme contrastanti
- Art. 3 Modifiche al regolamento

Art. 4 - Pubblicità del regolamento
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Calendario scolastico
Durante la prima riunione collegiale del mese di settembre di ogni anno scolastico viene adottato il calendario scolastico regionale, ferma restando l'autonomia ad anticipare l'inizio delle lezioni come previsto da normativa.

4

Art. 2 - Orario delle lezioni

L'orario settimanale delle lezioni è articolato in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle 14:00. I giorni di attività didattica per il corrente anno scolastico sono 173.

La durata degli intervalli è stabilita in 15 minuti, al termine della seconda ora di lezione (dalle 09:55 alle 10:05) e al termine della quarta ora (dalle 11:55 alle 12:05).

Art. 3 - Orario di entrata a scuola e orario delle attività didattiche

Il personale docente attende gli alunni in classe e ne assume la vigilanza a partire dai 5 minuti che precedono il suono della prima campanella. Pertanto gli studenti stessi saranno ammessi all'interno dell'edificio scolastico a partire dalle ore 07:50, dirigendosi ordinatamente verso le proprie aule, al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale previsto dal Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19.

Al suono della campanella delle 08:00 avranno inizio le lezioni. Eventuali ritardatari saranno fermati dai collaboratori scolastici e giustificheranno al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato la mancata puntualità. Considerate le condizioni ambientali, logistiche e organizzative dell'istituto, e considerato quanto stabilito nel Collegio docenti del 1 settembre 2021, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:

08:00 SECONDA CAMPANELLA: INIZIO PRIMA ORA
09:00 INIZIO SECONDA ORA
09:55-10:05 PRIMA RICREAZIONE
10:05 INIZIO TERZA ORA
11:00 INIZIO QUARTA ORA
11:55-12:05 SECONDA RICREAZIONE
12:05 INIZIO QUINTA ORA
13:00 INIZIO SESTA ORA
13:50 PRIMA CAMPANELLA: USCITA CLASSI PRIME
13:55 SECONDA CAMPANELLA: USCITA CLASSI SECONDE
14:00 TERZA CAMPANELLA: USCITA CLASSI TERZE

07:50 PRIMA CAMPANELLA: INGRESSO ALUNNI

Art. 4 - Uscita al termine dell'orario di lezione

In ottemperanza alle misure contenitive per la diffusione del Covid-19 previste nel Protocollo d'Istituto, l'uscita sarà scaglionata secondo il seguente orario:

13:50 PRIMA CAMPANELLA: USCITA CLASSI PRIME 13:55 SECONDA CAMPANELLA: USCITA CLASSI SECONDE 14:00 TERZA CAMPANELLA: USCITA CLASSI TERZE

Le classi dovranno essere lasciate in ordine e pulite, e soprattutto vuote: non è permesso, infatti, lasciare del materiale a Scuola.

Il termine delle lezioni è fissato secondo l'orario previsto nell'articolo 2 Capitolo I del presente regolamento. Tutti gli allievi della scuola media si muoveranno ordinatamente, sotto la vigilanza degli insegnanti dell'ultima ora, rispettando le norme stabilite dal Piano di Evacuazione d'Istituto e dal Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19.

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita fino al cancello d'ingresso, dove saranno poi affidati a un genitore o a un suo delegato, salvo precedente consegna alla scuola dell'autorizzazione per l'uscita autonoma.

Art. 5 - Sito web

Tutte le circolari, i provvedimenti e le disposizioni del Dirigente, il PTOF, il Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19, nonché le notizie e le informazioni di interesse generale, sono pubblicati e dunque reperibili dagli interessati nel **sito web** dell'Istituzione Scolastica **www.omnicomprensivocarsoli.edu.**it in formato pdf e sono scaricabili da ciascun utente. Le programmazioni dei docenti, i programmi effettivamente svolti, le valutazioni per ciascuna materia, le assenze e la loro giustificazione o meno, saranno visibili sul Portale Argo. I genitori sono invitati, pertanto, a prenderne visione quotidianamente.

Art. 6 - Regolamento di Istituto

È pubblicato in apposita sezione nel sito web dell'Istituzione Scolastica. Nella stessa sezione è pubblicato lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Detta pubblicazione soddisfa i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 7 - Rapporti con i docenti

I ricevimenti settimanali si svolgeranno, previa prenotazione da parte dei genitori, nelle ore indicate dal docente.

Fino a nuova disposizione, per le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per l'accesso ai locali scolastici sarà richiesto il Green pass, la cui validità sarà controllata all'ingresso del plesso dal collaboratore scolastico.

In base alle nuove disposizioni relative alle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19, al fine di mitigare il rischio da eventuale contagio, il genitore può richiedere un incontro a distanza tramite piattaforma online, secondo la medesima modalità di prenotazione utile per l'incontro in presenza.

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno nell'arco di due giornate come precisato in circolari del DS predisposte di volta in volta.

Ove se ne ravvisi la necessità, a causa di ragioni di rilievo o di situazioni che meritano attenzione, il docente coordinatore di classe informa le famiglie di problematiche relative al profitto, alla frequenza, alla disciplina ed alla socializzazione. Qualora le problematiche riguardino la specifica materia di insegnamento, la segnalazione può essere effettuata anche dai singoli insegnanti.

Art. 8 - Comunicazioni del Dirigente agli studenti e alle famiglie

Il Dirigente comunica le proprie disposizioni sia verbalmente che per iscritto che on line, come già descritto al punto 3 della presente. Nei casi di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, la vigente normativa prevede sia effettuata, a cura della scuola, la comunicazione preventiva alle famiglie. La comunicazione verrà effettuata al termine degli scrutini mediante lettera inviata alle famiglie tramite posta ordinaria. I genitori saranno pertanto invitati ad effettuare un adeguato controllo della posta nelle date che verranno segnalate a tempo debito.

Art. 9 - Libretto personale dello studente

Il libretto personale è un documento scolastico a tutti gli effetti e va utilizzato per:

- comunicazioni con la famiglia;
- giustificazione delle assenze: qualora l'assenza fosse pari o superiore a 5 o più giorni, si renderà obbligatorio presentare certificato medico;
- comunicazione voti.

Il libretto viene rilasciato presso la portineria dell'Istituto (solo al genitore, il quale lo sottoscrive), nei seguenti orari:

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 13:30

La firma apposta dal genitore farà fede per la sottoscrizione delle giustificazioni presentate dallo studente.

L'eventuale smarrimento o la richiesta di secondo libretto andranno segnalate al Dirigente o ai Docenti Collaboratori con apposita nota scritta e firmata dai genitori dello studente.

Per ingressi in ritardo e uscite anticipate, un genitore o un suo delegato compilerà e firmerà l'apposito registro presente a scuola.

Art. 10 - Consigli di classe

I Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento, comprensivo dell'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Sono previsti almeno 4 incontri annuali della durata complessiva di 60 minuti ciascuno, così strutturati: Consiglio di Classe tecnico (con la presenza dei soli docenti) nei primi 45 minuti; Consiglio di Classe plenario (con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori) nei successivi 15 minuti. Periodi di convocazione: inizio Ottobre, fine Novembre, tra Febbraio e Marzo e tra Aprile e Maggio. Tenendo in considerazione la situazione contingente legata all'emergenza da Covid-19, le modalità di espletamento delle funzioni dei rispettivi

Consigli verranno valutate dal Dirigente Scolastico. Potranno pertanto svolgersi in presenza nei locali scolastici o in modalità sincrona e telematica sulla piattaforma istituzionale.

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 297/94, il Consiglio di Classe è un Organo Collegiale chiuso, cioè non aperto al pubblico. Di esso fanno parte, con diritto di voto e di parola, i docenti, il Dirigente Scolastico ed i soli rappresentanti di classe dei genitori.

Inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti di cui alle citate disposizioni, il Consiglio di Classe ha esclusivamente il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Pertanto, non è in alcun modo ammessa la trattazione di argomenti che esulino dalle competenze attribuite a detto organo collegiale dalla norma citata.

Art. 11 - Ricevimento del Dirigente Scolastico: il Dirigente Scolastico riceve ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO.

L'appuntamento può essere richiesto anche telefonicamente e comunque con congruo anticipo.

DEBBONO ESSERE SEMPRE SPECIFICATI I MOTIVI DELLA RICHIESTA.

Per l'accesso ai locali scolastici si fa riferimento ai paragrafi "Misura di sistema riduzione dell'accesso ai visitatori, genitori degli alunni e fornitori" e "Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuali" del Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid stilato dall'ingegnere Bruno Martini, RSPP dell'Istituto.

Dal 15 maggio di ciascun anno scolastico e dopo la conclusione degli scrutini finali, il Dirigente Scolastico non riceve genitori o studenti per discutere dei voti riportati da un allievo nelle singole materie, del voto di condotta attribuitogli o dell'esito finale dell'anno scolastico. Le decisioni del Consiglio di Classe, nel merito, costituiscono infatti atto definitivo che può essere impugnato solo in sede amministrativa. La facoltà di accesso alla documentazione e quella di impugnazione dell'atto in sede amministrativa costituiscono, del resto, gli elementi di garanzia previsti dalle norme vigenti, a tutela del cittadino e ai fini della corretta e trasparente attività di tutta la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche. Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che il Dirigente non ha la facoltà di modificare autonomamente né le risultanze degli scrutini finali né le decisioni assunte dall'Organo Collegiale competente. Incontri con le famiglie, nel merito di quanto sopra, risulterebbero, pertanto, privi di qualsivoglia utilità.

Art. 12 - Accesso ad atti amministrativi e fotocopie dei compiti e delle verifiche.

Tutte le richieste di accesso ad atti amministrativi debbono essere indirizzate al Dirigente Scolastico. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (legge 11 febbraio 2005, n. 15), la richiesta deve contenere la specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi e per gli effetti di cui alle norme sopra citate, il Dirigente risponde o consentendo l'accesso al documento richiesto, oppure con provvedimento motivato di diniego all'accesso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di registrazione dell'istanza prodotta al protocollo dell'Istituzione Scolastica. Si rammenta che i compiti e le prove di verifica scritte, svolti in classe dagli studenti, costituiscono atto amministrativo.

Pertanto, anche ad essi si applicano le medesime disposizioni, ivi compresa la richiesta scritta e motivata (cioè con specificazione dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso), che deve essere indirizzata al Dirigente da parte del genitore o dello studente maggiorenne. Ciò esclude, pertanto, qualunque forma di iniziativa autonoma da parte del personale docente, cui non può essere richiesta fotocopia del compito o della verifica da parte dei genitori o degli studenti.

Art. 13 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche

L'uso dei laboratori, degli strumenti e delle attrezzature scolastiche è consentito esclusivamente per finalità didattiche. Ogni laboratorio può essere frequentato da classi o da gruppi di alunni, solo se accompagnati da un docente e autorizzati dal Dirigente Scolastico. In particolare, in questo periodo, si farà riferimento a quanto riportato nel Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19.

Art. 14 - Risarcimento danni

Qualsiasi danno arrecato ai beni dell'Istituto, con intenzione dolosa, sarà risarcito dal responsabile nella misura dei prezzi del listino corrente o di quelli di riparazione.

Art. 15 - Accesso alla sede dell'Istituto

E' vietato l'accesso all'Istituto nelle ore non previste per i servizi scolastici ed amministrativi. Non è consentito ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato l'accesso per visite o altro. Ai genitori non è consentito l'accesso alle aule durante le lezioni. E' inoltre vietato ai non autorizzati l'accesso allo spazio che circonda l'Istituto. (pag. 10 prime righe)

Art. 16 - Raccolta di denaro e attività commerciali

All'interno della scuola è vietata qualsiasi attività commerciale e di raccolta di denaro, per qualsiasi motivo e fine, fra gli alunni, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Al personale della scuola e agli studenti è consentita l'affissione, negli appositi spazi, di manifesti di qualunque tipo, fatta eccezione per quelli di propaganda politica, reclutamento partitico o per fini di lucro. E' vietata inoltre la distribuzione di volantini senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 17 - Utilizzazione dei locali al di fuori dell'orario scolastico.

L'Istituto mette a disposizione delle componenti scolastiche i locali necessari alle attività pomeridiane, negli orari e con le modalità stabilite dal Commissario Straordinario, tenuto conto delle disponibilità dei locali stessi e dei diritti sindacali del personale non docente. Le riunioni dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, che ne coordinerà lo svolgimento.

I locali e le attrezzature saranno inoltre concessi in uso per l'esplicazione di attività socio-culturali, finalizzate alla promozione umana e civile della comunità; per iniziative di aggiornamento ed educazione permanente dirette a rimuovere ostacoli al diritto allo studio; per ogni altra attività che possa interessare l'Istituto. Saranno esclusi dalle concessioni enti o privati che perseguano fini di lucro, intendendo, in tal modo, evitare di favorire qualsiasi forma di speculazione. Tali concessioni verranno stabilite tenendo conto di priorità definite, nell'ordine, come organizzazioni di docenti/non docenti/genitori/alunni, consiglio circoscrizionale locale, enti/associazioni/istituzioni e fondazioni culturali, religiose o civili. Prima di procedere a qualsivoglia concessione d'uso di locali o attrezzature, l'Istituto dovrà comunque accertarsi circa la disponibilità del personale predisposto per le operazioni di pulizia e riordino da effettuarsi alla fine dell'occupazione straordinaria. Qualora la richiesta d'uso pervenga dal Comune, garanzie in tal senso saranno fornite dallo stesso Ente, sollevando l'Istituto da qualsiasi onere finanziario e da eventuali responsabilità di qualsiasi natura.

L'utilizzo dei locali scolastici fino a nuove disposizioni è disciplinato dal Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19.

Art. 18 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sui minori è di competenza dell'Istituzione scolastica dal momento in cui il minore accede agli spazi di pertinenza della scuola fino a quando viene ripreso dal genitore o da un adulto delegato. La vigilanza all'entrata, nella permanenza e all'uscita da scuola, così come durante gli spostamenti per visite didattiche, viaggi d'istruzione o attività extrascolastiche, è regolamentata dalle disposizioni contenute nel Codice Civile, relativamente alle norme che riguardano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori (ex artt. 2047 e 2048); nel D.Lgs. 297/94 art.4; nel D.P.R. 275/99 artt. 3, 4 e 8; nel CCNL 2006-2009. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti della prima ora sono tenuti ad essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il dovere della sorveglianza è prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio, così come precisato dalla Sentenza della Corte dei Conti n. 1623 sez.III del 19/2/94.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe. Durante la ricreazione, la vigilanza è a carico del docente assegnato alla classe nell'ora precedente l'intervallo.

Nel caso di assenza dalla classe, il docente incarica della sorveglianza un collaboratore scolastico che non si può rifiutare, come disposto dal profilo professionale (CCNL 24/07/03).

Il docente, inoltre, ha l'obbligo di vigilare la classe a lui affidata in tutti i momenti dell'attività scolastica e negli spostamenti all'interno della scuola. Lo spostamento degli alunni, dalla classe alla palestra e viceversa, deve essere sempre vigilato dal **docente di Educazione Fisica.** Un collaboratore deve sempre essere di vigilanza nelle classi eventualmente "scoperte" al rientro dalla palestra.

Durante lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione la vigilanza è assicurata costantemente dai docenti accompagnatori assegnati in rapporto di un docente ogni quindici alunni, come previsto nella C.M. 291/92.

Gli alunni sono tenuti a facilitare l'azione di sorveglianza attenendosi alle norme di comportamento fissate nel presente Regolamento.

Art. 19 - Procedure in caso di infortunio.

In caso di infortunio verranno necessariamente attivate le seguenti procedure:

- il personale della scuola presente dovrà prestare il primo soccorso immediatamente;
- se necessario verrà chiamato il 118. Se, a giudizio dei sanitari, fosse necessario il trasporto al Pronto Soccorso e i genitori non fossero ancora arrivati a scuola, l'alunno verrà accompagnato da un docente.
- Si dovrà avvisare, sempre e comunque, la famiglia dell'infortunato;
- indipendentemente dalla gravità dell'accaduto, è necessario darne comunicazione il prima possibile agli uffici di segreteria e stilare in merito una relazione dettagliata.

Secondo le disposizioni legislative vigenti gli alunni sono equiparati ai lavoratori, con particolare riferimento alle attività in palestra. Perciò, se all'infortunio consegue una prognosi superiore ai tre giorni, corre l'obbligo di denunciare l'accaduto, entro 48 ore, all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In questi casi l'insegnante, oltre a compilare l'apposito modulo, deve avvisare la famiglia affinché sia recapitata in Segreteria, **prima** che scadano le 48 ore, la certificazione medica.

Art. 20 - Procedura in caso di sospetto Covid

Nel caso in cui una persona presente nella scuola, un operatore o un alunno, sviluppi febbre e/o una sintomatologia riconducibile al Covid-19, si dovrà procedere al suo isolamento in una stanza, individuata in ciascun plesso scolastico.

Il Dirigente scolastico individuerà con apposito incarico, per ciascun plesso scolastico, un collaboratore scolastico preposto alla gestione del caso sospetto Covid-19.

Per ulteriori dettagli, si fa riferimento al Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19.

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI

Art. 1 - Norme igieniche, abbigliamento

Gli alunni frequenteranno l'Istituto nel rispetto della morale comune, dell'igiene e cura della propria persona e con un abbigliamento idoneo nel rispetto della decorosità dell'ambiente scolastico che dovrà essere mantenuto pulito, accogliente, sicuro.

Per le lezioni di Educazione Motoria indosseranno la tuta e avranno cura di calzare le scarpe da ginnastica esclusivamente per l'attività in palestra.

Nella situazione attuale, si fa riferimento al Protocollo delle misure di sicurezza e contenitive per la diffusione del **Virus "SARS CoV-2 – COVID-19".** ed alle circolari di inizio anno.

Art. 2 - Norme generali di comportamento

E' dovere di tutti coloro che hanno accesso all'Istituto mantenere un atteggiamento educato e corretto; usare un linguaggio adeguato e conveniente; adottare un abbigliamento decoroso e mantenere posizioni rispettose dell'autorità.

Si ricorda inoltre che, in base alla L. 584/75, alla L. 51/03 e al D.L. 104/2013 - Decreto "Balduzzi", nell'Istituto è <u>vietato fumare</u>, comprese le zone di pertinenza esterna (scale, spazi e accessi) e ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste; il compito di vigilare al fine del rispetto di tale normativa spetta ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e a qualsiasi altro docente in servizio, particolarmente durante l'intervallo.

Art. 3 - Norme di comportamento nei locali scolastici e nell'area scoperta

Durante i cambi d'ora, gli alunni sono tenuti **a rimanere in aula** e ad attendere al proprio posto l'arrivo degli insegnanti. Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità.

Le norme di comportamento vanno integrate con quanto previsto dal Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19

Art. 4 - Inizio e svolgimento delle lezioni

L'inizio delle lezioni avverrà al suono della campanella (Capitolo I, art. 2) e sarà seguito dall'appello degli alunni.

Prima dell'inizio delle lezioni il docente presente nella prima ora distribuirà agli alunni della classe le mascherine chirurgiche fornite dal Ministero.

Durante le lezioni non è consentito uscire dall'aula senza autorizzazione o comunque più di uno per volta. Gli alunni che si allontanano dall'Istituto arbitrariamente saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari così come specificato nel Capitolo II, art. 22 del presente Regolamento.

Art. 5 - Assegnazione posti banco

Il posto nell'aula sarà assegnato nel rispetto dei criteri socio-educativi stabiliti dal Consiglio di Classe e nel rispetto delle norme previste dal Protocollo delle misure contenitive per la diffusione del Covid-19

A ciascun alunno saranno assegnati un posto-banco e una sedia che non dovranno essere né danneggiati né insudiciati.

Art. 6 – Intervallo

Gli allievi usufruiscono di due intervalli giornalieri di socializzazione di 10 minuti. Durante gli intervalli è tassativamente vietato allontanarsi dall'Istituto; inoltre, nel periodo di emergenza sanitaria, è obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza dal banco. Eventuali comportamenti difformi dalle presenti disposizioni saranno sottoposti al Consiglio di Classe per l'adozione di opportuni provvedimenti di natura disciplinare. Gli studenti, sia all'interno dell'Istituto, sia nell'area aperta, sono tenuti ad adottare comportamenti tali da non mettere in pericolo la propria e l'altrui sicurezza e l'integrità degli arredi, evitando schiamazzi e resse. Mangiare al proprio posto.

Gli alunni sono tenuti a rimanere nella propria aula ed è loro consentito, previo permesso dell'insegnante delegato alla vigilanza, di usufruire, con l'attuazione di opportuni turni, dei servizi igienici sorvegliati dal personale ausiliario. Agli alunni è comunque consentito uscire dall'aula uno per volta.

Nel caso in cui l'eventuale svolgimento di compiti in classe o attività specifiche si protragga nel corso dell'intervallo, gli alunni godranno dei 10 minuti di ricreazione prima dell'inizio dell'ora successiva di lezione.

Art. 7 - Divieto di fumo

In base alla L. 584/75, alla L. 51/03 e al D.L. 104/2013 - Decreto "Balduzzi", in tutti i locali dell'Istituto è assolutamente **vietato fumare**, comprese le zone di pertinenza esterna (scale, spazi e accessi) e ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste; il compito di vigilare al fine del rispetto di tale normativa spetta ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e a qualsiasi altro docente in servizio, particolarmente durante l'intervallo.

Art. 8 - Uso dei telefoni cellulari

Premesso che la legge italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di un'utenza del cellulare e che quindi anche il titolare dell'utenza è chiamato in causa, qualora si verifichi un uso improprio, essendone responsabile a tutti gli effetti di legge, e che la raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc., di persone, costituisce "trattamento di dati personali", anche "sensibili", ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03) e può dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale, si precisa che a scuola è vietato l'uso dei telefoni cellulari (compresi la ricezione o l'invio di messaggi) e di altri dispositivi elettronici, atti a registrare immagini o voci, durante le attività didattiche ed in quelle connesse; pertanto questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle lezioni. Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30 del 15 marzo 2007, è vietato l'uso di telefoni cellulari da parte degli studenti durante le ore di attività didattica, compreso l'intervallo. Pertanto i telefoni cellulari dovranno essere spenti e allocati, sin dall' ingresso in aula, in un

apposito contenitore; nel rispetto delle misure anti-covid i telefoni cellulari saranno inseriti in singole bustine di plastica. In caso di utilizzo del telefono cellulare da parte degli studenti all'interno della scuola, specialmente nel corso dell'attività didattica, il docente o il coordinatore di classe informeranno il Dirigente Scolastico o il suo Coordinatore e i genitori dello studente.

Nel caso si verificassero e/o venissero segnalati:

- 1. comportamenti difformi dalle disposizioni citate (telefonate o messaggi effettuati da telefono cellulare durante la lezione e comunque durante la permanenza a scuola da parte degli studenti);
- 2. mancato spegnimento e consegna dei cellulari da parte degli studenti;
- 3. effettuazione e/o diffusione con qualunque mezzo (internet, sms, mms, ecc.) di filmati e/o fotografie **di qualunque natura** realizzati dagli studenti durante la permanenza a scuola,
- il Dirigente Scolastico rimetterà agli organismi previsti l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari e provvederà, se lo riterrà opportuno, a comunicare il fatto all'autorità giudiziaria.

Durante le verifiche scritte e i compiti in classe, ai fini del corretto svolgimento della prova, i docenti potranno disporre la consegna, da parte degli studenti, di telefonini e dispositivi elettronici, che verranno custoditi in apposito spazio fino al termine della prova stessa.

Si rammenta, ad ogni modo che, ai sensi del Regolamento d'Istituto, i comportamenti tesi ad alterare il risultato finale di una verifica, ivi compreso l'utilizzo durante le verifiche scritte di materiale cartaceo e/o strumentazioni elettroniche atte a fornire indicazioni o soluzioni di test, compiti, accertamenti del profitto RIENTRANO TRA LE TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTO SANZIONABILI SUL PIANO DISCIPLINARE. Pertanto, qualora accertati, detti comportamenti saranno valutati dal Consiglio di Classe per l'adozione degli opportuni provvedimenti di natura disciplinare.

Per eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli alunni della Scuola Media potranno utilizzare il telefono di Segreteria per comunicare con le Famiglie, previa autorizzazione dell'Insegnante. È sempre vietato l'uso come fotocamera e videocamera e gli studenti sorpresi a fare video o foto, anche a compagni consenzienti, verranno accompagnati dal Dirigente Scolastico, che provvederà ad avvertire le famiglie delle conseguenze penali e civili a cui possono andare incontro. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni del fatto, il Consiglio di Classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi, rientrando il comportamento dell'allievo tra quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo e che si ripercuotono sul voto di condotta.

Art. 9 - Uso delle strutture e sicurezza nelle aule e nei laboratori

La conservazione delle aule, dei laboratori, delle suppellettili è affidata alla cura ed all'educazione di tutti. I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli studenti per evitare che siano imbrattate suppellettili, arredi e pareti nelle aule, negli spogliatoi, nei laboratori. Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo dei servizi igienici da parte degli studenti. Eventuali comportamenti di incuria o scarso rispetto dei locali e di quanto in essi contenuto da parte degli studenti andranno comunicati tempestivamente al Dirigente. Gli eventuali danni saranno risarciti da coloro che li hanno provocati secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto. All'uscita dalle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare le aule in ordine. Gli studenti e tutto il personale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Il comportamento degli studenti e del personale deve essere conformato all'obiettivo di garantire la sicurezza e alla prevenzione di eventuali situazioni di rischio per studenti e personale. I docenti, il personale ATA, i genitori e gli studenti sono tenuti a segnalare al Dirigente, in forma scritta, eventuali anomalie di cui siano a conoscenza che possano determinare rischi per la sicurezza.

I docenti che si avvicendano e i collaboratori sono tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi danno a sussidi o strutture, anche al fine di individuare con certezza i responsabili.

Art. 10 - Spostamenti all'esterno dell'istituto

Gli spostamenti degli alunni all'esterno dell'Istituto, a piedi o con mezzo di trasporto, verranno effettuati secondo un programma comunicato al Dirigente Scolastico con congruo anticipo e proposto dal docente interessato, previa autorizzazione scritta dei genitori degli alunni minorenni. Anche all'esterno dell'Istituto restano valide le norme di comportamento previste all'interno dell'edificio scolastico.

Nel caso di viaggi d'istruzioni e/o uscite didattiche, l'insegnante accompagnatore non può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora l'insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché non sul luogo, o perché non nella condizione di

evitare l'evento stesso. Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e, comunque, considerato nell'ambito della valutazione complessiva dell'alunno. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente Regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell'Insegnante accompagnatore di far rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è vietato allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni, e senza permesso dell'insegnante. Egli deve evitare, inoltre, qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo e danno.

Art. 11 - Viaggi di istruzione

Le proposte di viaggi di istruzione e visite guidate devono pervenire dal Consiglio di Classe ed essere coerenti con le finalità educative della scuola e con la programmazione didattica. La deliberazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate è di competenza del Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di Classe, per gli aspetti didattici, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

L'organizzazione dei viaggi è curata dal Primo Collaboratore per il Liceo e dalla Commissione viaggi per la Scuola Media, che sottoporranno le proposte al Dirigente Scolastico. La richiesta di preventivi, la scelta relative all'individuazione delle ditte di trasporto e/o delle agenzie di viaggio con cui effettuare l'uscita o il viaggio di istruzione sono di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA

I viaggi di istruzione potranno essere organizzati secondo i seguenti criteri:

Classi prime, seconde e terze: viaggio di un giorno, compatibilmente con l'andamento della situazione Covid.

Art. 12 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie

Per ciò che concerne il comportamento scolastico degli alunni, i docenti comunicheranno con le famiglie attraverso i coordinatori, oppure tramite il Registro elettronico. Si ricorrerà agli avvisi del Dirigente Scolastico, tramite telefono, lettera inviata a domicilio o convocazione diretta, nei casi disciplinari di particolare gravità o per situazioni di negligenza familiare.

Art. 13 - Valutazione degli studenti

IL DIRIGENTE sottolinea l'assoluta necessità che ogni famiglia eserciti un'attenta e continuativa vigilanza sul profitto del/lla proprio/a figlio/a.

Per quanto concerne l'ammissione alla classe successiva, si comunica che i seguenti criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti nell'ambito delle competenze pedagogico-didattiche attribuite a questo Organo Collegiale dalle norme vigenti. Detti criteri, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti parte del Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2021/2022:

Ai fini della valutazione degli studenti, l'anno scolastico è suddiviso in due periodi:

- il primo periodo, dalla data di inizio delle lezioni fino al 31 gennaio.
- il secondo periodo, dal 1° febbraio fino al termine dell'attività didattica.

Le valutazioni sia del primo che del secondo quadrimestre sono espresse in voti interi.

La proposta di voto è formulata – per ciascuna materia – dal docente della disciplina sulla base delle verifiche scritte ed orali condotte e delle relative valutazioni riportate nel Registro Personale del Docente. L'assegnazione del voto è deliberata collegialmente dal Consiglio di Classe, alla presenza dei soli docenti nel corso dello scrutinio di primo periodo e finale.

Concorrono all'assegnazione del voto negli scrutini di primo periodo e finale per l'ammissione alla classe successiva:

- la media aritmetica delle valutazioni nelle prove (scritte e/o orali)
- le capacità applicative
- le capacità critiche
- le conoscenze acquisite
- i progressi effettuati rispetto al livello di partenza
- le potenzialità del singolo
- l'assiduità allo studio
- la partecipazione al dialogo educativo
- la puntualità nella consegna dei lavori assegnati per casa
- la regolarità della frequenza.

Quanto detto sopra vale anche per la Didattica integrata.

Art. 14 - Criteri per l'attribuzione del giudizio di condotta agli studenti

I seguenti criteri sono stati deliberati dal Collegio Docenti nell'ambito delle competenze pedagogico-didattiche attribuite a detto Organo Collegiale dalle norme vigenti.

Detti criteri, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti parte del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio di Classe attribuisce il giudizio di comportamento in base ai seguenti criteri:

GIUDIZIO OTTIMO

Il giudizio ottimo viene assegnato quando il comportamento dello studente risponde a tutti i seguenti criteri:

- Interesse, partecipazione ed impegno durante le attività didattiche costanti e attivi;
- frequenza assidua e puntualità all'ingresso in classe all'inizio delle lezioni e al rientro in classe al termine dell'intervallo;
- rispetto nei confronti degli altri, dell'istituzione scolastica e del regolamento di Istituto;
- capacità di collaborazione con i docenti, con apporti personali all'attività didattica e al dialogo educativo;
- disponibilità ad aiutare i compagni nel rispetto delle regole;
- assenza di provvedimenti disciplinari e di note nel Giornale di Classe.

GIUDIZIO DISTINTO

Il giudizio distinto viene assegnato quando il comportamento dello studente risponde a tutti i seguenti criteri:

- frequenza assidua e puntualità all'ingresso in classe all'inizio delle lezioni e al rientro in classe al termine dell'intervallo:
- rispetto nei confronti degli altri, dell'istituzione scolastica e del regolamento di Istituto;
- capacità di collaborazione con i docenti;
- assenza di provvedimenti disciplinari di note nel Giornale di Classe.

GIUDIZIO BUONO

Il giudizio buono può essere assegnato quando vengono rilevati:

- impegno non sempre costante e/o limitato ad alcune discipline;
- assegnazione di note sul Giornale di Classe nel corso del primo periodo di valutazione e dell'intero anno scolastico, rilevata in sede di scrutinio finale, non superiori a 1

Le valutazioni comprese tra 8/10 e 10/10 sono considerate pienamente positive.

GIUDIZIO SUFFICIENTE

Il giudizio sufficiente può essere assegnata quando vengono rilevati:

- sospensione del giudizio nello scrutinio finale
- scarso impegno
- frequenza irregolare e/o scarsa puntualità all'ingresso in classe all'inizio delle lezioni e al rientro in classe al termine dell'intervallo;
- infrazioni al Regolamento di Istituto cui siano seguiti i provvedimenti disciplinari della convocazione dei genitori o dell'Ammonimento scritto
- assegnazione di note sul Giornale di Classe nel corso dell'intero anno scolastico non superiori a 3.

GIUDIZIO INSUFFICIENTE

La valutazione di 5/10 può essere assegnata quando vengono rilevati: NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLO SCRUTINIO FINALE

- assenze frequenti, e/o ingiustificate, e/o scarsa puntualità all'ingresso in classe all'inizio delle lezioni e/o al rientro in classe al termine dell'intervallo;
- comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di altri studenti, del personale
- episodi di danneggiamento di lieve entità di materiali della scuola o dell'ambiente scolastico

e/o

infrazioni al Regolamento di Istituto cui siano seguiti i provvedimenti disciplinari del risarcimento del danno provocato (in caso di danneggiamento di beni, locali, sussidi o strumenti della scuola) e/o dell'allontanamento dalle lezioni per un periodo di almeno 5gg complessivi;

e/o assegnazione di note nel Giornale di Classe nel corso dell'intero anno scolastico superiori a 3

Le valutazioni di 7/10 e 6/10, pur se sufficienti, segnalano la presenza di problematiche connesse con i punti indicati nelle relative tabelle di riferimento.

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, cioè insufficiente, viene assegnata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e, qualora assegnata nello scrutinio finale, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva o agli Esami di Stato.

Art. 15 - Ritardi e uscite fuori orario

Gli alunni in ritardo dovranno necessariamente essere giustificati da un genitore o da un suo delegato per l'ingresso in classe. Contrariamente a ciò, l'ingresso in classe dell'alunno non potrà essere autorizzato fino alla relativa giustificazione da parte dei medesimi soggetti suddetti.

Le uscite fuori orario degli alunni potranno essere autorizzate esclusivamente con la presenza di un genitore o di un suo delegato, il quale richiederà l'uscita in anticipo compilando e firmando l'apposito registro presente a scuola.

Nel caso in cui l'uscita sia imputabile a un imprevisto (malattia o altro), la scuola informerà un genitore o un suo delegato cui spetta, sempre e comunque, l'obbligo di prelievo del minore. All'inizio dell'anno scolastico sono accettate richieste, opportunamente documentate, di autorizzazione permanente di entrata in ritardo o di uscita anticipata, redatte su apposito stampato dai genitori dei minori che presentino particolari esigenze. Nella Scuola Media non è consentita alcuna uscita anticipata per eventuale assenza dei docenti.

Eventuali casi particolari saranno valutati di volta in volta dal Dirigente e/o dai suoi Collaboratori.

Art. 16 - Assenze degli studenti

La verifica degli alunni presenti avviene all'inizio della prima ora di lezione. Ogni richiesta di giustificazione delle assenze va debitamente motivata e deve essere sottoscritta dai genitori firmatari del libretto personale, o da chi ne fa le veci. Per assenze superiori ai cinque giorni, derivate da malattia, **sabato e domenica compresi**, è richiesto il certificato medico al rientro dello studente. La richiesta di giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora. L'insegnante può ammettere lo studente senza giustificazione, evidenziando nelle comunicazioni del Registro elettronico o del Giornale di Classe che lo studente deve giustificare l'assenza. L'insegnante presente alla prima ora del giorno successivo esigerà la giustificazione, in mancanza della quale ammetterà in classe lo studente, **segnalando tempestivamente il caso al Dirigente**, che deciderà nel merito. In tutti i casi di assenze frequenti, ritardi ripetuti ed ingiustificati, in osservanza dei doveri scolastici, il Dirigente si riserva di convocare i genitori.

Si rammenta che la C.M. n. 20 del 04/03/2011 esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR n.122/2 assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni, stabilisce il limite massimo delle assenze possibili.

La normativa vigente, infatti, prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Le norme, dunque, prevedono che il **limite minimo di presenza a scuola** sia determinato in **tre quarti del monte ore annuale delle lezioni**, ovvero **dell'orario complessivo curriculare** e obbligatorio di tutte le discipline e **non nella quota annuale oraria di ciascuna disciplina**.

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a:

- > motivi di salute adeguatamente documentati (certificati medici);
- > terapie e/o cure programmate;
- > donazioni di sangue;
- > partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- > partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi.

- ➤ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
- Ricongiungimento alla famiglia nel Paese di origine
- > Trasferimento della famiglia
- ➤ Difficoltà di connessione in caso di DID o DAD

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

- > entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto delle assenze dal D.S. o dai suoi Collaboratori;
- > assenze collettive:
- > assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e attività organizzate in orario curriculare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del Regolamento D.P.R. 122/2009, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Si ricorda ai genitori e agli alunni che al di là dei limiti stabili dalla normativa, <u>ogni giorno di assenza dalle lezioni comporta comunque per gli alunni un danno sulla preparazione complessiva ai fini di un buon esito dell'anno scolastico.</u>

Ai fini dell'informazione alle famiglie e agli studenti e della pubblicazione delle deroghe di cui sopra, secondo gli adempimenti previsti dalla Circolare MIUR Prot. n. 1483, n. 20, del 4 marzo 2011, IL DIRIGENTE COMUNICA FORMALMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI che il Collegio dei Docenti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al sopra citato DPR., ha stabilito, per casi eccezionali, le seguenti motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale ai fini della validità dell'anno scolastico:

- a) gravi motivi di salute documentati tramite certificazione medica rilasciata da struttura pubblica (ospedale, ASL) o dal medico di famiglia;
- b) terapie e/o cure programmate e documentate tramite certificazione medica rilasciata da struttura pubblica (ospedale, ASL) o dal medico di famiglia;
- c) donazioni di sangue opportunamente certificata dalla struttura sanitaria;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione agli studenti e alle famiglie a carico di questa Istituzione Scolastica previsti dalla Circolare MIUR Prot. n. 1483, n. 20, del 4 marzo 2011, IL DIRIGENTE COMUNICA FORMALMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI la determinazione del monte ore annuo personalizzato ed il limite minimo delle ore di presenza complessive ai fini della validità dell'anno scolastico così come riportato all'interno delle tabelle di seguito riportate, di cui si raccomanda l'attenta lettura.

L'Istituto informerà la famiglia quando le assenze risulteranno numerose o arbitrarie e comunque non dovute a provvedimenti disciplinari. In linea con la nuova normativa, il 10% delle assenze influirà sul credito formativo degli alunni che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico e, per tutti gli alunni, un numero di assenze superiore a giorni 50, fatte salvo le deroghe previste, determinerà la non ammissione all'anno successivo o agli esami finali del corso di riferimento.

Art. 17 - Uso delle attrezzature e dei materiali scolastici

L'uso delle attrezzature e dei materiali scolastici è consentito agli alunni soltanto previa autorizzazione da parte del docente nei tempi e nei modi prestabiliti. L'alunno è responsabile dell'uso di tali materiali e ne risponderà in prima persona nel caso di danneggiamenti di qualsiasi tipo secondo le norme previste nell'articolo 8 Capitolo II del presente Regolamento.

Art. 18 - Uso di laboratori, strumenti o attrezzature didattiche

L'uso dei laboratori, degli strumenti e delle attrezzature scolastiche è consentito esclusivamente per finalità didattiche. Ogni laboratorio può essere frequentato da classi o da gruppi di alunni solo se accompagnati da un

docente e autorizzati dal Dirigente Scolastico. L'utilizzo occasionale del laboratorio da parte dei docenti con le classi è subordinato alla disponibilità del laboratorio stesso, previa prenotazione. L'utilizzo sistematico del laboratorio è prioritariamente assegnato alle discipline tecniche per le quali è previsto in orario curricolare. In caso di palese e comprovata responsabilità di danni causati a strumenti o attrezzature, saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 Capitolo I del presente Regolamento.

Art. 19 - Materiale non scolastico

E' severamente proibito introdurre a scuola materiali non concernenti l'attività scolastica come giochi, bibite in vetro o in lattina, o oggetti di qualsiasi genere che possano causare distrazione o nuocere all'incolumità propria ed altrui. Gli alunni trovati in possesso di tali materiali subiranno il sequestro degli stessi e andranno incontro a sanzioni disciplinari.

Art. 20 - Risarcimento danni

Chi danneggia ambienti ed arredi dovrà risarcire il danno arrecato e, a seconda dei casi, potrà incorrere in provvedimenti disciplinari. Se non sarà possibile individuare il diretto responsabile del danno, il provvedimento disciplinare sarà esteso a tutta la classe, secondo le norme già indicate nel Capitolo II, art. 22 del presente Regolamento.

Si ricorda che gli alunni hanno il dovere di mantenere un comportamento adeguato al contesto ambientale ed evitare comportamenti scorretti e pericolosi:

- > affacciarsi dalle finestre;
- > sporgersi o lanciare oggetti dalle finestre;
- > interloquire impropriamente con i passanti;
- > usare i termosifoni come sedili o pattumiere;
- > arrecare danni al pavimento delle aule.

Art. 21 - Atti di bullismo

L'attenzione alla prevenzione e al contrasto del bullismo rappresenta, per questo Istituto, una priorità assoluta per favorire la crescita e l'educazione degli alunni che devono poter trovare all'interno della scuola un clima di benessere, indispensabile per favorire il processo educativo-formativo. Pertanto gli atti di bullismo a danni di altri verranno considerati quali gravissime mancanze disciplinari e puniti secondo le norme stabilite nell'articolo 22, Capitolo II, del presente Regolamento. Per favorire la comprensione di questo fenomeno, si precisa che per *atti di bullismo* si intendono tutte quelle forme di comportamento aggressivo e di prevaricazione e quelle azioni mirate a insultare, prendere in giro, colpire, molestare, picchiare, estorcere, turbare verbalmente e psicologicamente o impaurire volontariamente e reiteratamente compagni più o meno deboli e/o sensibili. Nello specifico si ricorda, inoltre, che, secondo la Legge Italiana:

- Offendere qualcuno gravemente può essere *ingiuria* (art. 594)
- Dire cose false che offendono la reputazione di qualcuno può essere diffamazione (art. 595)
- Minacciare qualcuno per ottenerne un profitto può essere *estorsione* (art. 639)
- Inviare sms ripetuti e sgraditi può essere *molestia telefonica o stalking* (art. 660)
- Rubare oggetti altrui costituisce un *furto* (art. 624)
- Chiudere in bagno un compagno può costituire *violenza privata* (art. 610)
- Picchiare qualcuno può essere reato di *percosse* (art. 581)
- Costringere qualcuno a subire o compiere atti sessuali, anche blandi, può considerarsi *violenza* sessuale (art. 609 bis)
- Diffondere contenuti personali e offensivi attraverso internet o telefoni cellulari costituisce *violazione della privacy* (L.675/96)

Si ricorda a tutti, inoltre, che mantenere atteggiamenti di indifferenza, omertà e silenzio davanti a espliciti atti di bullismo costituisce complicità nei confronti di chi compie l'atto stesso e impedisce agli organi preposti di intervenire per risolvere il problema.

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio, sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, della

riparazione del danno.

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali.

Con riferimento ai doveri degli studenti, sono individuati quali comportamenti sanzionabili:

- a) frequentare in modo non regolare le lezioni, realizzando assenze ingiustificate o ripetuti ritardi e/o uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia);
- b) rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa;
- c) presentarsi senza materiale scolastico o non esibire e/o consegnare i lavori assegnati per casa;
- d) assumere atteggiamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, distrarsi o occuparsi d'altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il compito assegnato, non rispettare l'assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso;
- e) abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- f) urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d'ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un locale all'altro della scuola;
- g) esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale della scuola o dei propri compagni;
- h) manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla scuola;
- i) esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale;
- l) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l'accesso agli spazi scolastici;
- m) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed altrui, quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui;
- n) mettere in atto comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto,
- o) usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, Ipad, macchine fotografiche o video camere e, in generale, apparecchiature non consentite durante le lezioni;
- p) danneggiare strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne dell'edificio scolastico, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni;
- q) ingiuriare o diffamare i compagni ovvero il personale interno o esterno alla scuola;
- r) commettere furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale;
- s) commettere altri reati di particolare gravità all'interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre o distruggere documenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse.

Sono individuate come sanzioni disciplinari, ai fini del presente Regolamento ed in applicazione del comma 1 dell'art.4 del D.P.R. 24.06.1998 n° 249:

- 1. Il *richiamo verbale* da annotare sul Registro di Classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare
- 2. L'ammonizione o nota disciplinare da annotare sul registro di classe irrogato dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare. Allo studente che avrà accumulato 3 sanzioni di questo tipo sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche.
- 3. La sospensione temporanea dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 5 giorni irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche. E' prevista la sospensione senza obbligo di frequenza per reiterati comportamenti sanzionati con più note disciplinari e culminati con atteggiamenti di particolare gravità nei confronti dei docenti o all'interno del gruppo classe.
- 4. La sospensione temporanea dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 e non superiore a 15 giorni irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o

- accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa la partecipazione a gite, uscite didattiche e attività extra-scolastiche e, nel caso della sospensione di 15 giorni, anche l'ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo
- 5. La sospensione dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente la violazione disciplinare e del Consiglio di Classe. Allo studente che avrà subito una sanzione di questo tipo sarà preclusa l'ammissione alla classe successiva o agli esami di fine ciclo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

Le sanzioni saranno immediate e specifiche e applicate in tempi ristretti affinché le stesse siano adeguatamente percepite dall'alunno in relazione alla mancanza e andranno necessariamente a influire sul voto di condotta che, se corrispondente a 5, determinerà la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o agli esami di fine ciclo.

Allo studente non sarà mai preclusa la possibilità di esporre le proprie ragioni in merito alla mancanza attuata e gli sarà sempre offerta la possibilità di convertire tale mancanza in attività a favore della comunità scolastica. Tali attività saranno concordate di volta in volta dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico.

Per le infrazioni collettive si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.

Art. 22 bis- Commissione di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari inflitte a termini del presente Regolamento è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti, tutore). La Commissione di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutorietà del provvedimento salvo che la Commissione, per gravi motivi, disponga diversamente. La Commissione di Garanzia è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e da due docenti nominati dal Collegio di Istituto, oltre a due docenti supplenti, nell'ipotesi in cui i docenti titolari non possano espletare la propria funzione. La Commissione di Garanzia è un organo perfetto e decide pertanto con l'intervento di tutti i suoi membri, se lo ritiene necessario può ascoltare le giustificazioni addotte dallo studente incolpato e/o dai suoi genitori. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. L'astensione non influisce sul computo dei voti. La maggioranza viene pertanto calcolata escludendo le astensioni. In caso di parità di voti prevale il voto del Dirigente Scolastico. In caso di mancanza di uno dei membri, il Dirigente scolastico procede a una seconda convocazione. In seconda convocazione la Commissione di garanzia agisce con almeno la presenza di un genitore, uno studente, un professore e il Dirigente o un suo delegato. La Commissione ha facoltà di respingere il ricorso, dandone comunicazione scritta allo studente e ai suoi genitori; può annullare il provvedimento quando risulti che il fatto non sussista ovvero che non sussistano prove sufficienti; può disporre che il procedimento disciplinare sia ripetuto; può sostituire la sanzione irrogata in primo grado con una sanzione meno severa, quando risulti sproporzionata rispetto all'infrazione commessa; può invalidare anche il richiamo scritto e il richiamo verbale.

Avverso la decisione della Commissione di Garanzia è ammesso ricorso all'organo regionale di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento della Commissione medesima. L'impugnazione è ammessa anche quando, trascorsi dieci giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione non abbia deliberato sull'impugnazione. Avverso la ripetizione del procedimento disciplinare è ammesso ulteriore reclamo alla Commissione di garanzia, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 23 - Comunicazione e corrispondenza con le famiglie

Per ciò che concerne il comportamento scolastico degli alunni, i docenti comunicheranno con le famiglie attraverso i coordinatori, oppure tramite diario o registro elettronico. Si ricorrerà agli avvisi del Dirigente Scolastico, tramite telefono, lettera inviata a domicilio o convocazione diretta, nei casi disciplinari di particolare gravità o per situazioni di negligenza familiare.

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - Carta dei Servizi e POF

Per quanto non previsto o non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme generali della vigente legislazione scolastica, alla Carta dei Servizi e al PTOF d'Istituto.

Art. 2 - Abrogazione norme contrastanti

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali d'Istituto contrastanti con le norme in esso contenute.

Art. 3 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato o integrato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio d'Istituto, su proposta di uno dei suoi membri o della Giunta Esecutiva, del Collegio Docenti o di un Consiglio di Classe. Qualora le modificazioni dovessero riguardare il funzionamento, oppure materia di competenza del Collegio dei Docenti, dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Collegio stesso.

Art. 4 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento e di ogni sua eventuale modificazione dovranno essere, per tutta la durata della vigenza, pubblicate sul sito della Scuola.